



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 maggio 2009 (27.05)
(OR. en)

10013/09

Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)

SOC 337
CODEC 735

RELAZIONE

della : Presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 9254/09 SOC 290 CODEC 645
n. prop. Com.: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284 - COM(2008) 636 definitivo

Oggetto: **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva
86/613/CEE**
- Relazione sull'andamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE. La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative concernenti la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata che comprende altresì una proposta di revisione della direttiva concernente

la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento¹, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia² e una comunicazione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata³.

La maggior parte delle delegazioni ha generalmente accolto con favore gli obiettivi della proposta. Alcune delegazioni hanno tuttavia espresso dubbi riguardo alla *necessità di nuovi interventi normativi nel settore in questione* e alle *implicazioni finanziarie*.

Tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali d'esame sulla proposta in questa fase. CZ, DK, MT, PL e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare. EL, IT, LT e HU hanno mantenuto riserve d'esame linguistico.

II. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mira a migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi al fine di eliminare i disincentivi all'imprenditorialità femminile. Mira altresì a migliorare la protezione sociale dei "coniugi coadiuvanti", che spesso lavorano nel settore autonomo senza godere dei corrispondenti diritti. I principali elementi della proposta sono i seguenti:

- la definizione di "coniugi coadiuvanti" è stata modificata in modo da comprendere i *conviventi* (ossia le coppie non coniugate) se riconosciuti dalla legislazione nazionale;
- in base alle disposizioni dell'articolo 7, *le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti* potrebbero, *su loro richiesta*, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti (cfr. direttiva 92/85/CEE);

¹ 14520/08.

² Cfr. doc. 13978/08.

³ Cfr. doc. 13977/08.

- in base alle disposizioni dell'articolo 6, *i coniugi coadiuvanti* potrebbero beneficiare, *su loro richiesta*, di un livello di protezione sociale almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi.

III. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA CECA

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta il 13 febbraio, il 29 aprile e il 5 maggio 2009, sulla base di un parere del Servizio giuridico del Consiglio⁴, di un questionario⁵ e di una serie di proposte redazionali⁶ presentate dalla presidenza.

Base giuridica

Nel suo parere, il Servizio giuridico del Consiglio ha approvato la base giuridica proposta dalla Commissione (articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE). La base giuridica dovrà tuttavia essere oggetto di ulteriore discussione in quanto un ampio numero di delegazioni ha messo in dubbio, o non ha potuto accettare, la base giuridica proposta per via del fatto che la direttiva proposta non riguarda direttamente la parità tra donne e uomini e interferisce con questioni di competenza nazionale (in particolare, la *sicurezza sociale*).

Proposte redazionali della presidenza

Le proposte redazionali della presidenza miravano, in particolare:

- a chiarire la definizione di "coniugi coadiuvanti" (articolo 2) nonché le disposizioni sulla loro protezione sociale (articolo 6) alla luce della *ripartizione delle competenze* tra la Comunità europea e i suoi Stati membri in riferimento alla protezione sociale dei lavoratori autonomi e loro coniugi coadiuvanti o conviventi;

⁴ Doc. 5697/09.

⁵ Doc. 6248/09.

⁶ Doc. 8466/09.

- a riformulare le disposizioni riguardanti il *congedo* (o le *prestazioni*) di maternità per lavoratrici autonome e coniugi coadiuvanti al fine di conciliare le diverse pratiche seguite nei vari Stati membri, nonché a chiarire le disposizioni riguardanti le *sostituzioni temporanee* in modo da non imporre la creazione di nuovi servizi di sostituzione agli Stati membri che attualmente non ne offrono (articoli 6 e 7);
- a precisare il campo di applicazione del progetto di direttiva in modo da lasciare impregiudicata la legislazione nazionale riguardante lo stato coniugale (articolo 3); nonché
- a chiarire le disposizioni, compresa la *clausola antiregressione*, al fine di precisare che gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli, compresi regimi di protezione sociale obbligatori per i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti (articolo 12).

Questioni in sospeso

Sebbene siano stati compiuti progressi in sede di Gruppo, vi è la chiara necessità di sottoporre ad ulteriore discussione una serie di questioni, tra cui:

- il concetto di "*coniugi coadiuvanti*", compresa l'importante questione dell'eventualità che le disposizioni facciano nascere una nuova forma di diritto alla *sicurezza sociale*, interferendo in tal modo con la competenza degli Stati membri per la *sicurezza sociale* (cfr. anche il precedente punto "Base giuridica") e il livello di protezione da concedere ai *conviventi*;
- il modo più appropriato di concedere il *congedo* (o *prestazioni*) di maternità alle persone che lavorano nel settore autonomo, visto che in alcuni Stati membri le prestazioni di maternità non sono subordinate all'interruzione dell'attività;
- la proposta *facoltatività* della protezione sociale offerta a lavoratori autonomi e coniugi coadiuvanti a fronte dei regimi *obbligatori* esistenti in taluni Stati membri;

- la necessità di definire nel modo più chiaro possibile il *campo di applicazione* della direttiva; nonché
- la questione dei *servizi di sostituzione*.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 6613/09 e 9254/09⁷.

IV. LAVORI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere⁸ in prima lettura nel quadro della procedura di codecisione in data 6 maggio 2009.

V. CONCLUSIONE

Il Gruppo "Questioni sociali" proseguirà l'esame della proposta ed inizierà ad esaminare gli emendamenti del Parlamento europeo a tempo debito.

⁷ Saranno distribuiti a tempo debito.

⁸ Cfr. doc. 8840/09.